

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta

Regolamento Comunale

**per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche**

(IRPEF)

Emandato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2014

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetto passivo

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Versamento dell'addizionale Irpef

Art. 7 – Soggetti responsabili

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita in base alle seguenti fasce di reddito:

da zero a 14999,99	esenti
da 15000,00 a 20.000,00	0,30%
da 20.000,01 a 30.000,00	0,60%
da 30.000,01 a oltre	0,80%

3. L'aliquota di cui al comma 2 si intende confermata anche per gli anni successivi.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

Esenzioni

1. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera l'importo di € 10.000,00 (diecimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6

Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del servizio finanziario.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.